



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1500

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MINASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2025

Delega al Governo per la promozione e la valorizzazione dei piccoli comuni

ONOREVOLI SENATORI. – I piccoli comuni d’Italia rappresentano un patrimonio inestimabile dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico ed economico. Tuttavia, negli ultimi decenni, tali territori hanno subito un progressivo spopolamento, con gravi ripercussioni sul tessuto sociale ed economico locale. L’inadeguatezza delle infrastrutture, la carenza di opportunità lavorative e i limitati servizi pubblici hanno accentuato la marginalizzazione di questi centri, mettendo a rischio la loro esistenza.

Il presente disegno di legge ha l’obiettivo di proteggere e valorizzare i piccoli comuni italiani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. La proposta mira a contrastare lo spopolamento e la perdita di vitalità economica e sociale, favorendo l’occupazione e incentivando il ripopolamento.

I piccoli comuni rappresentano una realtà diffusa in tutto il Paese: secondo i dati ISTAT del 2025, in Italia esistono 5.521 comuni sotto i 5.000 abitanti, pari al 69,92 per cento del totale. Questi centri, che coprono oltre il 55 per cento del territorio nazionale e ospitano circa 10,5 milioni di persone, rischiano l’abbandono, nonostante il loro forte legame con il settore agricolo e il potenziale di crescita economica.

Questi comuni svolgono un importante ruolo nella tutela del territorio e nella conservazione delle tradizioni e della cultura locale. Tuttavia, alcuni di questi piccoli comuni, sono già in una fase avanzata di spopolamento, mentre altri sono stati completamente abbandonati.

La pandemia di COVID-19 ha aggravato il problema, accelerando il declino demografico e la perdita di servizi essenziali, a causa della riduzione delle opportunità lavorative e

dell’invecchiamento della popolazione. Tuttavia, ha anche portato a una riscoperta dei borghi, con lavoratori in *smart working* e studenti che hanno scelto di restare nei loro Paesi d’origine, creando un’opportunità per invertire il *trend* di spopolamento.

Ora è il momento di ripensare il territorio italiano come un sistema diffuso, valorizzando i piccoli centri e il loro ruolo nella nostra identità culturale. È necessario introdurre forme di incentivazione e di detassazione in favore dei giovani imprenditori che intendono investire nel commercio e nelle attività agricole e artigianali.

Questo patrimonio rappresenta una risorsa preziosa che, attraverso politiche mirate, può tornare a essere un punto di forza per l’Italia. Contrastare lo spopolamento non significa solo evitare l’abbandono di aree marginali, ma anche garantire un futuro sostenibile e valorizzare il capitale umano, sociale e culturale di questi territori. Per questo, è essenziale riattivarli e renderli nuovamente protagonisti della vita del Paese.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli. L’articolo 1 reca le finalità, l’articolo 2 definisce i destinatari, individuati nei cittadini residenti nei comuni italiani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e con reddito medio familiare non superiore a 20.000 euro, l’articolo 3 reca la delega al Governo per la promozione e la valorizzazione di piccoli comuni. La delega è volta ad attuare un piano infrastrutturale per la favorire lo sviluppo economico e sociale, a prevedere per i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato, ad introdurre un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro pri-

vati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, a prevedere che i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che, già residenti all'estero, trasferiscono la residenza in uno dei comuni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento e a prevedere che l'imposta sostitutiva sui redditi da pensione prodotti all'estero, per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni, sia pari al 6 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. Inoltre si prevede che le misure siano applicate, in via sperimentale, ai cittadini residenti in uno dei comuni della regione Calabria e poi, successivamente, estesa anche ai cittadini residenti nel resto dei comuni d'Italia. L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie.

In conclusione, il presente disegno di legge intende offrire una risposta concreta alle sfide che i piccoli comuni d'Italia affrontano, trasformandoli in luoghi attrattivi per residenti, lavoratori e investitori. Il rilancio di queste comunità non solo contribuirà a una maggiore equità territoriale, ma rappresenterà anche un'opportunità per l'intero Paese di preservare e valorizzare un patrimonio unico e irripetibile.

La valorizzazione dei piccoli comuni d'Italia è una sfida cruciale per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del Paese, solo attraverso un'azione coordinata tra istituzione, comunità locali e settore privato sarà possibile trasformare i piccoli comuni in luoghi attrattivi per vivere, lavorare e investire, contrastando il declino demografico e restituendo a queste aree un ruolo centrale nel futuro del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei piccoli comuni, la presente legge prevede un sistema di agevolazioni e misure di sostegno per favorire la permanenza della popolazione residente e il trasferimento di nuovi residenti nei comuni medesimi e per promuovere la valorizzazione del territorio e delle attività locali e artigianali.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni con meno di 5.000 abitanti.

2. Le agevolazioni previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 3 si applicano ai cittadini residenti nei comuni di cui al comma 1 il cui reddito familiare annuo, calcolato ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superi i 20.000 euro.

Art. 3.

(Delega al Governo per la promozione e la valorizzazione di piccoli comuni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di introdurre agevolazioni fiscali e misure volte a favorire l'occupazione, contrastare i fenomeni di spopola-

mento, incrementare il turismo, garantire servizi essenziali e promuovere la valorizzazione del territorio e delle attività locali e artigianali dei comuni di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e attuare un piano infrastrutturale finalizzato a potenziare la rete dei trasporti, migliorare la mobilità interna ed esterna e favorire lo sviluppo economico e sociale;

b) prevedere per i soggetti che intraprendono un'attività d'impresa in uno dei comuni di cui all'articolo 2, con particolare riferimento al settore turistico, la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

c) introdurre un credito d'imposta in favore delle persone fisiche che stipulano un finanziamento per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2, per i soli immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

d) introdurre un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in favore dei datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, purché le imprese abbiano la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni di cui all'articolo 2 e il lavoratore assunto abbia la residenza in uno dei medesimi comuni;

e) prevedere che i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori già

residenti all'estero che trasferiscono la residenza in uno dei comuni di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento del loro ammontare;

f) prevedere che per i titolari di redditi da pensione prodotti all'estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni di cui all'articolo 2, l'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche sia pari al 6 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione;

g) prevedere che le misure di cui alle lettere precedenti siano applicate, in via sperimentale per un periodo di tre anni, ai cittadini residenti in uno dei comuni della regione Calabria e con successiva estensione ai cittadini residenti in uno dei comuni delle regioni di cui all'articolo 2;

h) prevedere l'istituzione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del presidente della regione Calabria, di un tavolo per la definizione di regole e modalità di funzionamento delle misure di cui alla lettera *g*).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica, per ciascuna misura, gli oneri a carico della finanza pubblica, nonché della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della Camera di appartenenza di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità

della materia o per il numero degli schemi trasmessi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello dell'eventuale proroga, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

7. Qualora uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 3, determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

€ 1,00